

Commissioni Congiunte

II (Giustizia), VI (Finanze) e XIV (Politiche dell'Unione Europea)
della Camera dei Deputati

2^a (Giustizia), 6^a (Finanze e Tesoro) e 14^a (Politiche dell'Unione Europea)
del Senato della Repubblica

“Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 e al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 recanti attuazione della direttiva 2015/849/UE, nonché attuazione della direttiva 2018/843/UE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE”

(Atto del Governo n. 95)

Audizione del Direttore
dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

Claudio Clemente

Roma, 18 settembre 2019

Illustri Presidenti, Onorevoli Deputati, Onorevoli Senatori,

ringrazio per l'invito a esprimere le valutazioni dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) sullo schema governativo di revisione del decreto antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007), già oggetto di una riscrittura nel 2017 (d.lgs. 90/2017), in occasione dell'attuazione nel nostro ordinamento della quarta direttiva europea in materia¹.

Nel 2017, nel corso delle analoghe audizioni parlamentari tenute in vista di quella riforma, avevo richiamato i significativi passi avanti compiuti dal sistema di prevenzione, testimoniati dalla crescita del numero delle segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall'Unità, dalla loro rilevanza nell'ambito di indagini anche molto delicate e complesse, dai risultati conseguiti nelle collaborazioni nazionali e con le *Financial Intelligence Unit* (FIU) estere, nonché attestati dalle positive valutazioni formulate dal Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) all'esito della *Mutual evaluation* condotta dal Fondo Monetario Internazionale (FMI) nel 2015-2016.

In quel contesto avevo illustrato il punto di vista della UIF e sottolineato l'esigenza che la riforma avesse come obiettivo quello di consolidare – lungo le linee tracciate dalla direttiva – il nostro sistema antiriciclaggio, accrescendone i punti di forza e superando alcuni suoi aspetti critici. Sotto il primo profilo, la riforma del 2017 ha in effetti potenziato alcuni elementi importanti dell'apparato di prevenzione, introducendo ad esempio nuove previsioni in tema di collaborazione tra la UIF e la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNA), di “comunicazioni oggettive”, di “punto di contatto centrale” nel comparto dei servizi di pagamento e della moneta elettronica. Quanto alle carenze, erano state rilevate quelle riguardanti il perimetro troppo ristretto delle fonti informative disponibili e delle collaborazioni istituzionali realizzabili per l'Unità, il ruolo inadeguato assegnato alle Pubbliche Amministrazioni e un impianto sanzionatorio farraginoso

¹ Direttiva (UE) 2015/849.

e incerto². Su questi ultimi aspetti l'accoglimento nei pareri delle Commissioni di gran parte delle proposte formulate dalla UIF ha poi trovato un seguito molto parziale nel testo approvato dal Governo, lasciando così diversi problemi aperti.

Lo schema di decreto ora all'esame ha lo scopo di apportare correttivi al quadro vigente per il completo recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio nonché di introdurre disposizioni di attuazione della quinta direttiva³, nel frattempo intervenuta su aspetti specifici della disciplina di prevenzione. Detti correttivi non rispondono alle osservazioni a suo tempo formulate in sede parlamentare; tengono invece conto di alcuni rilievi della Commissione europea.

La dimensione transnazionale della criminalità e la natura mutevole delle minacce impongono massima attenzione nella definizione delle regole e degli strumenti per assicurarne l'effettività e per garantire in particolare l'efficacia del ruolo delle Unità nazionali di *intelligence* finanziaria, il cui rafforzamento rappresenta uno degli obiettivi dichiarati della quinta direttiva. Le Unità sono d'altronde ora chiamate a ulteriori e più complesse forme di condivisione: recenti provvedimenti europei adottati in rapida successione mirano ad ampliare le reti di collaborazione delle FIU con le Autorità di vigilanza, le Autorità doganali e gli Organi investigativi⁴; si delinea, sulla base dei principi della quinta direttiva, la possibilità di istituire un meccanismo europeo di coordinamento e supporto per migliorare la cooperazione internazionale tra le FIU, favorendo anche il superamento degli ostacoli che attualmente la possono compromettere⁵.

Il ruolo delle FIU è stato oggetto di specifica e puntuale attenzione nell'ambito dell'articolato rapporto pubblicato dalla Commissione europea nel luglio scorso sull'attività di prevenzione del riciclaggio. Tale rapporto, nel sottolineare gli insuccessi in alcuni paesi dell'azione di contrasto, ha tra l'altro ribadito la necessità di assicurare la collaborazione delle FIU con tutte le Autorità pubbliche, inclusi gli organi di polizia, quelli doganali e fiscali, gli uffici antifrode e di recupero dei beni provenienti da reato (ARO), nonché di garantire alle stesse FIU, a prescindere dalla loro natura istituzionale, l'accesso a tutte le informazioni

² In argomento cfr. l'Audizione resa il 27 marzo 2017 presso la Camera dei Deputati, Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze), disponibile sul sito dell'Unità all'indirizzo https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi/documenti/Audizione_Clemente_27032017.pdf. Analoga Audizione è stata resa il 29 marzo 2017 presso il Senato della Repubblica, Commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e Tesoro).

³ Direttiva (UE) 2018/843.

⁴ Cfr. direttiva (UE) 2019/878, regolamento (UE) 2018/1672 e direttiva (UE) 2019/1153.

⁵ Cfr. art. 65, par. 2, della direttiva (UE) 2015/849, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843.

finanziarie, amministrative e giudiziarie rilevanti⁶. Si tratta di indicazioni che richiamano, rafforzandone i motivi sottostanti, le previsioni delle direttive europee in materia. È questo il modello di FIU cui occorre tendere con decisione e che invece stenta ancora ad affermarsi in modo compiuto nel nostro ordinamento, nonostante i puntuali richiami formulati in occasione della citata valutazione del sistema antiriciclaggio italiano, ai quali bisogna corrispondere.

L'importanza della collaborazione tra le Autorità per il buon funzionamento dell'apparato antiriciclaggio ha ispirato i lavori svolti per l'elaborazione dello schema di decreto in esame. Il Ministero dell'Economia e delle finanze ha promosso e coordinato un Tavolo tecnico di analisi e confronto tra i diversi attori istituzionali per definire le linee dell'intervento normativo e perseguire gli obiettivi della nuova riforma in una logica di trasparenza e condivisione. Alcuni confronti bilaterali promossi dalla stessa UIF hanno aiutato a chiarire e comporre i rispettivi punti di vista.

L'Unità ha fornito in tali ambiti contributi e proposte su diverse tematiche incidenti direttamente o indirettamente sulle segnalazioni di operazioni sospette e sulle altre informazioni che la UIF ha la responsabilità di ricevere, analizzare e disseminare. Si tratta di temi fondamentali che rappresentano il cuore dell'apparato antiriciclaggio nazionale. Le segnalazioni – come ho esposto nel luglio scorso in occasione della presentazione del Rapporto annuale della UIF – provengono ormai da una platea di operatori in continua espansione; sono cresciute in misura esponenziale, erano 840 nel 1997 (all'epoca dell'Ufficio Italiano dei Cambi), poco più di 12.000 quando è stata costituita la UIF (2007) e si sono attestate in ciascuno degli ultimi tre anni intorno alle 100.000 unità; vengono esaminate dalla UIF sotto il profilo finanziario e messe a disposizione del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria (NSPV) della Guardia di Finanza e della Direzione Investigativa Antimafia (DIA) a beneficio delle successive indagini; sono alla base delle collaborazioni della UIF con la DNA, l'Autorità Giudiziaria inquirente e con la rete delle FIU estere.

Talune delle proposte normative avanzate dall'Unità nella fase di confronto tecnico hanno riproposto temi già sollevati in occasione della riforma del 2017 e in particolare hanno riguardato: le nuove categorie di soggetti obbligati, segnatamente gli operatori in valuta virtuale, alla luce delle linee di indirizzo

⁶ Cfr. *Report from the Commission to the European Parliament and the Council assessing the framework for cooperation between Financial Intelligence Units* (https://ec.europa.eu/info/files/report-assessing-framework-financial-intelligence-units-fius-cooperation-third-countries-and-obstacles-and-opportunities-enhance-cooperation-between-financial-intelligence-units-within-eu_en).

europeo e internazionale; le comunicazioni di operazioni sospette delle Pubbliche amministrazioni, rispetto alle quali – come era prevedibile – dopo la riforma del 2017 è emersa l’esigenza di superare talune incertezze applicative e di coinvolgere altri settori pubblici; il sistema sanzionatorio da rivedere quantomeno per risolvere le incertezze interpretative più rilevanti; l’estensione dei presidi di riservatezza ai risultati delle analisi svolte dalla UIF in caso di loro eventuale utilizzo processuale; lo scambio di informazioni tra Autorità a livello nazionale e internazionale per rimuovere ostacoli e carenze del quadro vigente.

Sotto quest’ultimo aspetto l’atto ora all’esame di codeste Commissioni contiene talune previsioni – non oggetto di confronto nell’ambito del Tavolo tecnico – che non si pongono nella giusta prospettiva di rimuovere vincoli e limitazioni esistenti ma anzi ne prefigurano di ulteriori, non in linea con i principi della quarta e della quinta direttiva e che denotano un’insufficiente considerazione delle sollecitazioni dei valutatori sovranazionali.

Esigenze di sintesi inducono a concentrare l’intervento odierno su questi specifici aspetti data l’assoluta necessità di evitare arretramenti su temi fondamentali per la qualità dell’apparato antiriciclaggio.

Qualche breve riflessione conclusiva riguarderà le vulnerabilità derivanti dalla diffusione di nuove tecnologie, anche alla luce di significative novità emerse in questi ultimi mesi, che richiedono un ulteriore immediato sforzo del legislatore per arginare i rischi di utilizzo distorto del sistema finanziario.

1. La collaborazione domestica e internazionale

Il tema della collaborazione è cruciale per il buon funzionamento del sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo sia per la pluralità degli attori pubblici coinvolti, preposti anche a settori connessi con detto sistema (contrasto dell’evasione fiscale e della corruzione), sia per la necessità di combattere le infiltrazioni criminali a livello transnazionale.

La presenza di una pluralità di interlocutori istituzionali, con ruoli, competenze e professionalità distinti, ma convergenti verso gli stessi interessi generali, rappresenta un punto di forza del sistema antiriciclaggio, perché consente la specializzazione delle attività, l’utilizzo ottimale delle risorse, la valorizzazione delle diversità di funzione e la creazione di importanti sinergie. La realizzazione di queste potenzialità è peraltro strettamente correlata alla possibilità giuridica e alla capacità concreta di instaurare tra i diversi attori forme di dialogo aperto e

costante, senza paratie o strettoie, come richiesto dalle norme europee oggetto di recepimento⁷. Agli stessi principi si ispirano le Raccomandazioni del GAFI e le indicazioni formulate dal FMI all'esito della valutazione dell'Italia.

Con la riforma del 2017 è stato positivamente enunciato sul fronte domestico il dovere di collaborazione tra tutte le Autorità impegnate nella prevenzione e nel contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (art. 12, comma 1, del d.lgs. 231/2007), senza peraltro definire in modo chiaro il perimetro ampio delle Autorità con cui la UIF deve poter collaborare, come imposto da regole e organismi internazionali.

Lo schema normativo sul quale codeste Commissioni sono chiamate a pronunciarsi non solo non modifica tale previsione generale per adeguarla pienamente ai dettami sovranazionali, ma anzi finisce per ridurne in misura significativa la portata laddove, in base alle nuove previsioni dei commi 1-bis e 8 dello stesso articolo 12, dispone che gli scambi di informazioni in deroga al segreto d'ufficio possano avvenire soltanto all'interno di una più ristretta cerchia di Autorità, in cui non sono ricomprese né forze di polizia diverse da NSPV e DIA né Autorità con compiti di controllo su settori interconnessi con l'antiriciclaggio come l'Agenzia delle Dogane, l'Agenzia delle Entrate e l'Autorità nazionale anticorruzione.

Per evitare tali effetti negativi – che finirebbero per rendere la collaborazione tra Autorità di cui al comma 1 dell'articolo 12 una mera affermazione di principio – la proposta è di intervenire sul richiamato comma 8 della stessa disposizione per precisare che possono avvenire in deroga al segreto d'ufficio, oltre alle collaborazioni tra le istituzioni di cui al comma 1-bis, anche gli scambi informativi tra la UIF e il più ampio novero di soggetti cui fa riferimento il medesimo comma 1; a quest'ultimo andrebbe apportata una modifica circoscritta ma significativa ai fini dell'allineamento con le previsioni europee e internazionali in materia.

Un analogo approccio limitativo sembra emergere anche nell'ambito della disciplina della cooperazione internazionale tra la UIF e le FIU estere, ora contenuta nell'articolo 13-bis. Si precisa, infatti, al comma 2 di tale disposizione che le informative rivenienti da dette controparti estere possono essere condivise dall'Unità con le "autorità nazionali competenti".

⁷ Cfr. artt. 32 e 49 della quarta direttiva antiriciclaggio, come modificata dalla quinta direttiva.

Tale locuzione può prestarsi a interpretazioni restrittive, ad esempio, rispetto alla necessità di condividere informative estere rilevanti come quelle in materia di flussi finanziari collegati al terrorismo e alla pedopornografia, rispettivamente, con i ROS dei Carabinieri e il Centro nazionale istituito presso la Polizia.

Simili limitazioni non sarebbero d'altronde coerenti con le indicazioni della direttiva europea (articoli 32 e 55) e con gli standard del GAFI, secondo cui le FIU, anche ai fini di poter prestare un'adeguata collaborazione internazionale, devono poter condividere le informazioni ricevute dalle omologhe Unità di *intelligence* con "altre Autorità, agenzie, servizi" senza limiti, se non quelli indicati dalle stesse Unità da cui provengono le informazioni. È sul rispetto di queste regole che si fonda il sistema antiriciclaggio globale ed è a queste regole che anche la UIF deve poter ottemperare nello svolgimento del ruolo istituzionale assegnato.

L'atto governativo dovrebbe quindi essere rivisto nei punti suddetti (art. 12, commi 1 e 8, e art. 13-bis, comma 2) per salvaguardare la giusta ampiezza e flessibilità delle richiamate attività di scambio informativo in una logica, oltre che di *compliance* rispetto agli *standard* internazionali, di efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto.

L'adeguamento delle possibilità di collaborazione per finalità di analisi e di rapporti internazionali, è bene precisarlo, non pregiudicherebbe in alcun modo la distinta attività di disseminazione del flusso delle segnalazioni di operazioni sospette esclusivamente riservato al NSPV della Guardia di Finanza e alla DIA.

Va infine considerato che su questi aspetti una posizione diversa sarebbe, oltre che dannosa e non in linea con la stessa quinta direttiva che si intende recepire, anche non al passo con i tempi visto quanto ho già richiamato con riguardo all'articolato rapporto della Commissione europea e alle nuove normative europee. Queste ultime prefigurano un ulteriore ampliamento del contributo richiesto alle FIU attraverso l'obbligo reciproco di collaborazione con le forze di polizia, anche in ambiti diversi dal riciclaggio e riguardanti i campi di attività di organi diversi dalla Guardia di Finanza e dalla DIA (direttiva (UE) 2019/1153). Un ampliamento è previsto anche in materia di rapporti tra FIU e Autorità doganali (regolamento (UE) 1672/2018). Riflessioni si stanno poi sviluppando presso l'OCSE per ulteriori modalità di scambio informativo con le Agenzie fiscali. Sul fronte della corruzione va ricordato che le valutazioni internazionali dei singoli paesi risentono in modo positivo dell'efficacia dell'azione delle FIU nell'ambito del sistema antiriciclaggio

nazionale e della possibilità di collaborazione tra le Autorità competenti. Specifiche raccomandazioni internazionali sollecitano le FIU e le Autorità anticorruzione allo scambio di informazioni⁸.

2. L'accesso della UIF alle informazioni investigative

La UIF, come ogni FIU, deve avere tempestivo accesso a informazioni a carattere multidisciplinare, di tipo non solo finanziario e amministrativo, ma anche investigativo⁹.

L'accesso delle FIU a tali dati è prescritto in modo chiaro e fermo dalla normativa europea e dagli standard del GAFI; corrisponde a esigenze fondamentali dell'apparato di prevenzione: consente alle FIU una pronta e puntuale valutazione della rischiosità delle segnalazioni ricevute, orientando le decisioni sulle priorità e sulle modalità di lavorazione delle stesse; agevola le analisi finanziarie e dunque rafforza il contributo "di ritorno" che le stesse forniscono alle attività di approfondimento investigativo e d'indagine; permette di corrispondere appieno alle esigenze derivanti dalla cooperazione internazionale.

La riforma intervenuta nel 2017 ha recato sul tema un importante progresso laddove ha introdotto una previsione esplicita (art. 12, comma 4) concernente l'accesso della UIF alle informazioni investigative per le proprie analisi. È stata così colmata la lacuna rilevata dal FMI nella valutazione del sistema italiano del 2015-2016, come riconosciuto dallo stesso GAFI nel febbraio scorso, in occasione del primo *follow-up* della citata valutazione sotto il profilo della *compliance* delle disposizioni nazionali rispetto a quelle sovranazionali¹⁰.

⁸ Cfr. gli "Specific Risk Factors in Laundering the Proceeds of Corruption", adottati dal GAFI nel giugno 2012, nonché le "Best Practices on the use of the FATF Recommendations to combat corruption", aggiornate dal GAFI nell'ottobre 2013, il "White Paper" adottato nel 2012 dal Gruppo Egmont delle FIU su "The Role of Financial Intelligence Units in Fighting Corruption and Recovering Stolen Assets" e l'"Egmont Group set of indicators for corruption related cases from the FIUs' perspective" elaborato nel 2018.

⁹ Cfr. art. 32, par. 4, della quarta direttiva antiriciclaggio, come modificata dalla quinta direttiva.

¹⁰ Cfr. il *report* di *follow-up*, pag. 5, consultabile all'indirizzo http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_iu/prevenzione_reati_finanziari/prevenzione_reati_finanziari/Follow-Up-Report-Italy-2019.pdf, ove si legge "Art. 12, para. 4 of the AML Law provides the UIF powers to access investigative information when deemed relevant for analysis falling within the competence s of the UIF. Access for the UIF to law enforcement information in general is subject to conditions of relevance, proportionality and consistency. However, information covered by investigative secrecy can be made available to UIF subject to an ad-hoc authorization by the competent prosecutor, taking into account possible implications on the ongoing proceedings".

Nella fase di prima applicazione della riforma del 2017 la condizione prevista dall'articolo 12, comma 4, costituita dall'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria procedente per l'acquisizione delle informazioni coperte da segreto investigativo, ha creato alcune difficoltà sul piano operativo e della rapidità di accesso da parte della UIF alle informazioni in questione.

Si tratta di un vincolo che va interpretato alla luce dei principi europei secondo cui la UIF – quale Autorità centrale del sistema di prevenzione, sottoposta essa stessa a un rigoroso regime di riservatezza – deve avere pieno accesso anche alle informazioni concernenti accertamenti investigativi, indagini o procedimenti penali e può utilizzarle anche nella cooperazione internazionale tra FIU, fatto salvo il caso limite in cui lo scambio possa ostacolare le stesse attività investigative, d'indagine o giudiziarie¹¹.

Per queste ragioni valuto come critico lo schema legislativo in esame laddove, a presidio del segreto investigativo, prefigura due nuovi vincoli alla collaborazione tra Autorità, uno in ambito nazionale, l'altro in quello internazionale.

In particolare, sotto il primo profilo viene prevista nel medesimo articolo 12, comma 4, una specifica limitazione tesa a escludere che la UIF possa conoscere casi in cui è in corso un'indagine di polizia per la quale è già stata trasmessa un'informativa all'Autorità giudiziaria ma quest'ultima non ha ancora assunto le proprie determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale. Tale previsione limiterebbe ulteriormente il perimetro delle informazioni investigative accessibili alla UIF, in palese contrasto con la norma europea e, oltretutto, sulla base di criteri di difficile determinazione in concreto e senza previsione della possibilità di autorizzazioni in deroga.

L'accesso a questo tipo di informazioni investigative pre-giudiziarie è invece perfettamente coerente con le funzioni d'*intelligence* tipiche della UIF volte alla prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e a corroborare attraverso le analisi finanziarie proprio le attività d'indagine.

Analoghe critiche vanno mosse al vincolo di segretezza prefigurato in tema di cooperazione internazionale fra Autorità impegnate nella prevenzione.

Va in proposito considerato che l'articolo 13, comma 1, dell'articolato in esame nella prima parte recepisce correttamente le richiamate previsioni della quinta direttiva europea, consentendo di respingere le richieste di assistenza

¹¹ Cfr. art. 32, par. 4, art. 50-*bis* e art. 55, par. 2, della quarta direttiva antiriciclaggio, come modificata dalla quinta direttiva.

ricevute in materia antiriciclaggio solo nella situazione limite¹² – già richiamata – in cui lo scambio di informazioni attinenti a un accertamento investigativo, un'indagine o un procedimento penale possa in concreto ostacolare dette attività di investigazione, indagine o giudiziarie¹³.

Tuttavia, nell'ultimo periodo della stessa disposizione è stata aggiunta una rigida previsione che in tale ambito tiene comunque “*ferme le vigenti disposizioni poste a tutela del segreto investigativo*”. Questa previsione è, per quanto detto, non in linea con le norme europee in materia di cooperazione tra Autorità e si pone quindi, paradossalmente, in contrasto con la prima parte della stessa disposizione che a tali norme dà attuazione.

Sotto altro profilo, il vincolo appare incoerente e superfluo ove si consideri che nella collaborazione internazionale la UIF deve utilizzare gli stessi poteri e fonti informative impiegati sul fronte domestico e che, in questo ambito, le informazioni coperte da segreto investigativo sono anch'esse fruibili salva, come detto, l'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria procedente.

3. Attività telematiche, nuove tecnologie, mitigazione dei rischi AML/CFT

In conclusione, come ho anticipato, vorrei svolgere qualche riflessione sulla rivoluzione digitale che stiamo vivendo, sugli effetti della tecnologia applicata alla finanza (Fintech), sulle connesse modifiche della struttura del sistema dei pagamenti e dell'intermediazione.

L'affermarsi di tecniche per lo spostamento di risorse *online*, in modo istantaneo, operando a distanza, anche attraverso operatori e piattaforme stabiliti in Paesi diversi da quello in cui si trova l'utente e con strumenti che agevolano l'anonimato, sono tutti fattori che impongono da parte dei decisori pubblici risposte avanzate e lungimiranti che, senza pregiudicare l'innovazione, evitino pericolose falle nel sistema e contrastino i rischi di infiltrazione criminale e di facili arbitraggi regolamentari.

Sono temi sui quali la UIF sta svolgendo approfondimenti e maturando esperienze di controllo per il supporto degli operatori nella rilevazione e segnalazione delle operatività sospette.

¹² Cfr. art. 50-*bis* della quarta direttiva antiriciclaggio, come modificata dalla quinta direttiva.

¹³ Cfr. art. 53, par. 3, e art. 55, par. 2, della quarta direttiva antiriciclaggio, come modificata dalla quinta direttiva.

La più volte richiamata riforma del 2017 ha introdotto importanti novità nel comparto dei servizi di pagamento (in particolare dei *money transfer*), prevedendo che pure gli intermediari con il “passaporto europeo” siano sottoposti agli obblighi antiriciclaggio in Italia per mezzo del “punto di contatto centrale”, qualora operino attraverso una rete di soggetti convenzionati e agenti.

Lo schema di decreto all’esame di codeste Commissioni delinea alcuni passi avanti per la mitigazione dei rischi nel comparto delle valute virtuali. In particolare, sulla base delle regole europee e dei recenti standard del GAFI, viene ampliato il novero degli operatori in valute virtuali destinatari degli obblighi antiriciclaggio: ai cd. *exchanger* si aggiungono i prestatori di servizi di portafoglio digitale nonché coloro che svolgono altre attività rilevanti come quelle di emissione e trasferimento di valute virtuali. Inoltre, assume notevole rilievo l’evidenza data all’attività anche *online* degli operatori in valuta virtuale¹⁴, che sembra sottendere l’estensione dei presidi di prevenzione anche a detta attività svolta dall’estero nel territorio italiano.

Tali previsioni tendono a dare concreta attuazione al principio secondo cui, a tutela di esigenze di ordine pubblico, vanno sottoposte ai controlli antiriciclaggio nazionali le attività comunque svolte sul territorio della Repubblica.

Allo stesso principio e a completamento del quadro complessivo sembra ispirarsi, d’altronde, la delega conferita dal Parlamento nel 2016 per la riforma del 2017 e che ora è alla base degli interventi correttivi all’esame. Quella delega, come ho appena detto, è stata attuata con il d.lgs. 90/2017 per disciplinare il “punto di contatto centrale” imposto ai prestatori dei servizi di pagamento dell’Unione europea mentre, a parte il richiamo alle valute virtuali, è rimasta inattuata laddove fa riferimento all’estensione dei presidi alle attività telematiche¹⁵.

Rispetto alla cornice normativa attuale le innovazioni tecnologiche applicate alla finanza e l’ampliamento delle possibilità da parte di singoli operatori di offrire a distanza e con una latitudine mondiale servizi finanziari inducono a valutare un intervento più ampio e incisivo lungo la linea prefigurata per gli operatori in valuta virtuale, così da escludere spazi non monitorati e assicurare parità di trattamento a tutti coloro che svolgono attività finanziarie in Italia, evitando che gli operatori nazionali risultino svantaggiati rispetto a quelli esteri. In tale prospettiva andrebbero previsti obblighi antiriciclaggio imperniati su doveri informativi inerenti a operatività sospette nei confronti dei soggetti stabiliti all’estero che

¹⁴ Cfr. art. 1, co. 2, lettere ff) ed ff-bis), del d.lgs. 231/2007 come modificate nell’Atto del Governo n. 95.

¹⁵ Cfr. art. 15, co. 2, lett. m), della legge 12 agosto 2016, n. 170.


svolgono sul territorio della Repubblica attività finanziarie per via telematica, anche senza l'utilizzo di punti fisici per l'accesso ai prodotti e servizi offerti. Andrebbero inoltre definiti adeguati meccanismi di *enforcement* in caso di violazioni che, nei casi più gravi, dovrebbero condurre a provvedimenti inibitori sull'utilizzo delle reti telematiche. Un sistema così congegnato consentirebbe di reperire prontamente le informazioni utili all'approfondimento di casi di interesse nazionale sotto il profilo finanziario e investigativo.

* * *

Concludo ringraziando per l'attenzione dimostrata nei confronti della UIF e mettendo a disposizione di codeste Commissioni un prospetto che illustra in dettaglio i temi sui quali mi sono maggiormente soffermato, ovvero quelli della collaborazione tra Autorità a livello nazionale e internazionale e dell'accesso della UIF alle informazioni investigative, con puntuali proposte di emendamento che auspico possano essere valutate positivamente nei pareri di codeste Commissioni ai fini dell'inserimento nel testo legislativo all'esame.

Proposte dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

(Atto del Governo n. 95)



Atto del Governo n. 95 sottoposto a parere parlamentare ¹	Commento	Proposte di emendamento all'Atto del Governo n. 95 ²
<p data-bbox="252 1668 284 1774">Art. 12.</p> <p data-bbox="327 1422 432 2020">Collaborazione e scambio di informazioni (Collaborazione e scambio di informazioni tra autorità nazionali)</p> <p data-bbox="475 1395 799 2047">1. Le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), le amministrazioni e gli organismi interessati, l'autorità giudiziaria e gli organi delle indagini collaborano per agevolare l'individuazione di ogni circostanza in cui emergono fatti e situazioni la cui conoscenza può essere comunemente utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.</p> <p data-bbox="1034 1395 1173 2047">1-bis. Per le finalità di cui al presente decreto, le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), collaborano tra loro scambiando informazioni, anche in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio.</p>	<p data-bbox="475 779 762 1373">Si propone una modifica circoscritta ma significativa ai fini dell'allineamento delle collaborazioni tra Autorità con le previsioni internazionali e comunitarie in materia (cfr. in particolare l'articolo 49 della direttiva antiriciclaggio)³. L'intervento si ricollega a quanto riportato di seguito in merito ai commi 1-bis e 8 dello stesso articolo 12.</p> <p data-bbox="1034 779 1173 1373">Il combinato disposto del comma 1-bis e del successivo comma 8 limita impropriamente l'ambito delle collaborazioni in deroga al segreto d'ufficio alle sole Autorità di cui</p>	<p data-bbox="475 170 869 757">1. Le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), le altre autorità competenti, le amministrazioni e gli organismi interessati, l'autorità giudiziaria e gli organi delle indagini collaborano e scambiano informazioni per agevolare l'individuazione di ogni circostanza in cui emergono fatti e situazioni la cui conoscenza può essere comunemente utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.</p>

¹ Si riportano in rosso le modifiche che l'Atto del Governo n. 95 intende apportare al d.lgs. 231/2007.

² Si riportano in verde le rettifiche proposte all'Atto del Governo n. 95, con evidenza delle parti eliminate del testo vigente.

³ L'articolo 49 della direttiva (UE) 2015/849, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843 (infra direttiva antiriciclaggio) stabilisce che "Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di indirizzo, le FIU, le autorità di vigilanza e le altre autorità competenti che operano nell'AML/CFT, nonché le autorità fiscali e le autorità di contrasto quando agiscono nell'ambito di applicazione della presente direttiva, dispongano di meccanismi efficaci, tali da consentire loro di cooperare e coordinarsi a livello nazionale nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche e delle attività di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo [...]".

<p>2. Fermo quanto stabilito dal presente decreto circa la titolarità e le modalità di esercizio dei poteri di controllo da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), le amministrazioni e gli organismi interessati, qualora nell'esercizio delle proprie attribuzioni rilevino l'inosservanza delle norme di cui al presente decreto, accertano e contestano la violazione con le modalità e nei termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere dettate modalità e procedure per la contestazione della violazione e il successivo inoltro all'autorità competente all'irrogazione della sanzione. Le medesime amministrazioni e i medesimi organismi informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale.</p>	<p>all'articolo 21, co. 2, lett. a), che sono il Ministero dell'Economia e delle finanze, le Autorità di vigilanza di settore, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, la Direzione investigativa antimafia e il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di finanza (cfr. per commento e proposta di modifica il successivo comma 8).</p>	
<p>3. Fermo quanto disposto dall'articolo 40 in materia di analisi e sviluppo investigativo della segnalazione di operazione sospetta, l'autorità giudiziaria, nell'ambito di indagini relative all'esistenza di reati di riciclaggio, di autoriciclaggio, di reati a essi presupposti ovvero di attività di finanziamento del terrorismo e ogni qualvolta lo ritenga necessario per lo svolgimento di un procedimento penale, può richiedere alla UIF, con le garanzie di cui all'articolo 38, i risultati delle analisi e qualsiasi altra informazione pertinente.</p>	<p>Ai sensi degli <i>standard</i> GAFI e della disciplina comunitaria le <i>Financial</i></p>	<p>4. Ferma restando l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente per le</p>

<p>da segreto investigativo nonché eccettuati i casi in cui è in corso un'indagine di polizia per la quale è già stata trasmessa un' informativa all'autorità giudiziaria, ai sensi degli articoli 347 o 357 del codice di procedura penale e detta autorità non ha ancora assunto le proprie determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale, gli organi delle indagini forniscono le necessarie a consentire alla UIF lo svolgimento delle analisi di sua competenza, attraverso modalità concordate che garantiscono la tempestiva disponibilità delle predette informazioni e il rispetto agli scopi per cui sono richiesti.</p> <p>5. La UIF fornisce i risultati di carattere generale degli studi effettuati alle forze di polizia, alle autorità di vigilanza di settore, al Ministero dell'economia e delle finanze, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al Ministero della giustizia ed al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, la UIF fornisce alla Direzione investigativa antimafia, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza nonché al Comitato di analisi strategica antiterrorismo gli esiti delle</p>	<p><i>Intelligence Unit</i> (la UIF è la FIU per l'Italia) devono avere tempestivo accesso alle informazioni investigative, al fine di svolgere efficacemente le proprie funzioni istituzionali di analisi finanziaria delle operazioni sospette e di collaborazione internazionale tra FIU⁴. L'esigenza di adeguamento dell'ordinamento italiano è stata sottolineata dal Fondo Monetario Internazionale (FMI) nell'ambito della <i>Mutual evaluation</i> del GAFI svoltasi nel 2015-2016⁵; a fronte di tale rilievo la riforma del 2017 della normativa antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007, come modificato dal d.lgs. 90/2017) ha introdotto l'attuale comma 4. Sul punto va osservato che già la norma vigente, pur formalmente in linea con le indicazioni sovranazionali, di fatto ha creato difficoltà sul piano operativo e della rapidità di accesso da parte della UIF alle informazioni investigative.</p> <p>L'integrazione ora proposta con l'Atto del Governo n. 95 integra l'articolo 12, comma 4, introduce un ulteriore elemento di ostacolo all'accesso a informazioni rilevanti per la prevenzione del riciclaggio, che andrebbe eliminato in quanto non previsto dal criterio di delega di cui all'articolo 15, co. 2, lett. f), n.</p>	<p>informazioni coperte da segreto investigativo nonché eccettuati i casi in cui è in corso un'indagine di polizia per la quale è già stata trasmessa un' informativa all'autorità giudiziaria, ai sensi degli articoli 347 o 357 del codice di procedura penale e detta autorità non ha ancora assunto le proprie determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale, gli organi delle indagini forniscono le informazioni investigative necessarie a consentire alla UIF lo svolgimento delle analisi di sua competenza, attraverso modalità concordate che garantiscono la tempestiva disponibilità delle predette informazioni e il rispetto dei principi di pertinenza e proporzionalità dei dati e delle notizie trattati rispetto agli scopi per cui sono richiesti.</p>
---	---	--

⁴ L'articolo 32, par. 4, della direttiva antiriciclaggio, dispone che: "Gli Stati membri provvedono affinché le loro rispettive FIU abbiano accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva, alle informazioni finanziarie, amministrative e investigative necessarie per assolvere i propri compiti in modo adeguato. Le FIU devono essere in grado di rispondere alle richieste di informazioni ad esse rivolte da autorità competenti dei rispettivi Stati membri qualora tali richieste di informazioni siano motivate da esigenze relative ad attività di riciclaggio, reati presupposto associati o attività di finanziamento del terrorismo. La decisione se condurre l'analisi o disseminare le informazioni spetta alla FIU".

⁵ Nel report si legge, in particolare, il seguente rilievo: "La UIF [...] non ha il potere di accedere alle informazioni investigative necessarie per svolgere adeguatamente le proprie funzioni" (<http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mcr-1/MER-Italy-2016.pdf>).

analisi e degli studi effettuati su specifiche anomalie da cui emergono fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

6. La UIF informa tempestivamente il Comitato di sicurezza finanziaria delle attività e degli strumenti con cui provvede alla disseminazione delle informazioni, relative alle analisi strategiche volte a individuare tendenze evolutive dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in favore di autorità preposte alla tutela di interessi correlati o strumentali alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. La UIF fornisce al Comitato di sicurezza finanziaria, con cadenza semestrale, una relazione sintetica che informa in ordine al numero e alla tipologia delle informazioni disseminate e fornisce riscontro in ordine alle attività intraprese a seguito del loro utilizzo.

7. L'autorità giudiziaria, quando ha fondato motivo di ritenere che il riciclaggio, l'autoriciclaggio o l'impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita ovvero le attività preordinate al compimento di uno o più atti con finalità di finanziamento del terrorismo siano avvenuti attraverso operazioni effettuate presso gli intermediari sottoposti a vigilanza, ne dà comunicazione alle autorità di vigilanza di settore e alla UIF per gli adempimenti e le analisi di rispettiva spettanza. Le notizie comunicate sono coperte dal segreto d'ufficio. La comunicazione può essere ritardata quando può derivarne pregiudizio alle indagini. Le Autorità di vigilanza di settore e la UIF, **fermo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, lettera a)**, comunicano

1), della L. 170/2016 e per non estendere ulteriormente il perimetro delle informazioni investigative non accessibili alla UIF, secondo criteri di difficile determinazione in concreto e senza previsione della possibilità di autorizzazioni in deroga.

<p>all'autorità giudiziaria le iniziative assunte e i provvedimenti adottati.</p> <p>7-bis. L'autorità giudiziaria può richiedere al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e, per quanto attiene alla criminalità organizzata, anche alla Direzione investigativa antimafia, i risultati degli approfondimenti investigativi svolti sulle segnalazioni di operazioni sospette.</p> <p>8. Fermo quanto disposto dal presente articolo, Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, tutte le informazioni, rilevanti ai fini del presente decreto, in possesso delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), e rilevanti per l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente decreto delle amministrazioni e organismi interessati e degli organismi di autoregolamentazione, sono coperte da segreto d'ufficio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 326 del codice penale anche nei confronti della pubblica amministrazione. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria, quando le informazioni siano necessarie per le indagini o per lo svolgimento di un procedimento penale.</p>	<p>Il sistema anticiclaggio presuppone una collaborazione ampia e tempestiva tra le FIU e tutte le altre Autorità interessate. In tal senso l'articolo 49 della direttiva anticiclaggio richiede agli Stati membri di provvedere affinché le "autorità di indirizzo, le FIU, le autorità di vigilanza e le altre autorità competenti che operano nell'AML/CFT, nonché le autorità fiscali e le autorità di contrasto" cooperino e si coordinino a livello nazionale per l'elaborazione e l'attuazione delle politiche e nell'attività di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Agli stessi principi si ispirano gli <i>standard</i> del GAFI e le raccomandazioni formulate dal FMI all'esito della <i>Mutual evaluation</i> condotta sul sistema anticiclaggio italiano nel 2015-2016. Come anticipato nel commento relativo al comma 1-bis, il comma 8 dell'Atto del Governo n. 95 contiene una deroga al segreto d'ufficio soltanto rispetto alle collaborazioni e agli scambi informativi tra le autorità nazionali di cui al citato comma 1-bis (ovvero Ministero dell'Economia e delle finanze, Autorità di vigilanza di settore, Unità di</p>	<p>8. Salvo che per i rapporti di collaborazione e gli scambi informativi di cui al comma 1-bis e per quelli tra la UIF e i soggetti di cui al comma 1, tutte le informazioni, in possesso delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e rilevanti per l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente decreto, sono coperte da segreto d'ufficio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 326 del codice penale. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria, quando le informazioni siano necessarie per le indagini o per lo svolgimento di un procedimento penale.</p>
--	--	---

informazione finanziaria per l'Italia, Direzione investigativa antimafia, Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di finanza). Con ciò si introdurrebbe – in assenza di un idoneo criterio di delega – una restrizione delle possibilità di collaborazione istituzionale della UIF, che tipicamente gestisce informazioni riservate. In particolare, disattendendo il principio generale di collaborazione affermato nel comma 1 del medesimo articolo 12, verrebbe preclusa la possibilità dell'Unità di scambiare informazioni con altre Autorità coinvolte nell'apparato di prevenzione del riciclaggio, quali l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli⁶, il Ministero dello Sviluppo economico (MISE), l'Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (OAM) e l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari (OCF)⁷.

Tutto ciò premesso, il comma 8 dell'articolo 12 andrebbe rettificato per prevedere che le deroghe al segreto d'ufficio, e quindi le effettive possibilità di cooperazione,

⁶ Ad esempio con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la UIF ha sviluppato, nel quadro del Protocollo sottoscritto nel 2013, proficui scambi inerenti a flussi finanziari anomali, in diversi casi collegati ad attività illecite, basati sui risultati dei controlli realizzati dalle Dogane e su quelli relativi al commercio internazionale, che sono stati incrociati con i dati in possesso della UIF.

⁷ Su tale tema il report della *Mutual evaluation* del FMI-GAFI contiene la seguente sollecitazione: "Più in particolare, una disseminazione diretta delle relazioni tecniche predisposte dall'UIF ad altre forze di polizia dovrebbe garantire che tali nuclei e le forze di polizia siano tempestivamente allertati circa eventuali reati, consentendo loro di adottare le azioni necessarie con maggiore velocità. Inoltre, nei casi di sospetti reati tributari e/o corruzione, la disseminazione delle relazioni tecniche all'Agenzia delle Entrate e ad ANAC le aiuterebbe a focalizzare le rispettive attività di auditing e di altro genere. Ciò rafforzerebbe il regime italiano in materia di prevenzione, rivestendo una particolare importanza alla luce del rischio elevato di reati tributari e di corruzione".

	<p>riguardino per la UIF non soltanto le fattispecie di cui al nuovo comma 1-bis della disposizione, ma anche le collaborazioni e gli scambi informativi che l'Unità ha sviluppato, in linea con la normativa comunitaria e nazionale, col più ampio novero di soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo 12.</p>	
<p>Art. 13 (Cooperazione internazionale)</p> <p>1. Le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, cooperano con le autorità competenti degli altri Stati membri, al fine di assicurare che lo scambio di informazioni e l'assistenza, necessari al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto, non siano impediti dall'attinenza dell'informazione o dell'assistenza alla materia fiscale, dalla diversa natura giuridica o dal diverso status dell'omologa autorità competente richiedente ovvero dall'esistenza di un accertamento investigativo, di un'indagine o di un procedimento penale, fatto salvo il caso in cui lo scambio o l'assistenza possano ostacolare la predetta indagine o il predetto accertamento investigativo o procedimento penale. Restano ferme le vigenti disposizioni poste a tutela del segreto investigativo.</p> <p>2. Per l'esercizio delle rispettive attribuzioni, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, la Direzione investigativa antimafia, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e la UIF collaborano nell'ambito della cooperazione internazionale e scambiano le informazioni</p>	<p>Il riferimento alla necessità di tutelare il segreto investigativo di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo in esame va eliminato in quanto in contrasto con il corrispondente articolo della direttiva antiriciclaggio (art. 50-bis) e con quanto previsto nel primo periodo dello stesso comma in commento che attua la predetta disposizione comunitaria. Tali previsioni stabiliscono infatti che l'esistenza di un accertamento investigativo, di un'indagine o di un procedimento penale non sia in sé motivo di diniego della cooperazione internazionale, fatto salvo il caso in cui tale cooperazione possa ostacolare l'indagine, l'accertamento investigativo o il procedimento penale. Sotto altro profilo la disposizione appare incoerente e superflua ove si consideri che nella collaborazione internazionale la UIF utilizza tutti i poteri e le fonti disponibili per la propria attività "domestica" (cfr. art. 13-bis, co. 3) e che in questo ambito il citato articolo 12, co. 4,</p>	<p>1. Le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, cooperano con le autorità competenti degli altri Stati membri, al fine di assicurare che lo scambio di informazioni e l'assistenza, necessari al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto, non siano impediti dall'attinenza dell'informazione o dell'assistenza alla materia fiscale, dalla diversa natura giuridica o dal diverso status dell'omologa autorità competente richiedente ovvero dall'esistenza di un accertamento investigativo, di un'indagine o di un procedimento penale, fatto salvo il caso in cui lo scambio o l'assistenza possano ostacolare la predetta indagine o il predetto accertamento investigativo o procedimento penale. Restano ferme le vigenti disposizioni poste a tutela del segreto investigativo: [...]"</p>

<p>ottenute nell'ambito della predetta cooperazione. A tal fine, la Guardia di Finanza, la Direzione investigativa antimafia, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e la UIF stipulano appositi protocolli d'intesa, volti a disciplinare il processo di tempestiva condivisione delle predette informazioni.</p> <p>3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, al fine di facilitare le attività comunque connesse all'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia scambiano, anche direttamente, a condizioni di reciprocità ed in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, dati ed informazioni di polizia con omologhi organismi esteri ed internazionali.</p>	<p>include le informazioni coperte da segreto investigativo, salva l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente.</p>	
<p>Art. 13-bis. Cooperazione tra Unità di informazione finanziaria per l'Italia e altre FIU</p> <p>1. La UIF, previa richiesta ovvero di propria iniziativa, può, a condizioni di reciprocità, anche per quanto riguarda la riservatezza, scambiare informazioni e collaborare con le FIU per il trattamento o l'analisi di informazioni collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e ai soggetti coinvolti, indipendentemente dalla tipologia e dall'accertamento delle fattispecie di reato presupposto. La richiesta indica tutti i fatti pertinenti, le informazioni sul contesto, le motivazioni e le modalità di utilizzo delle informazioni richieste. La UIF accede alla rete</p>		<p>Art. 13-bis. Cooperazione tra Unità di informazione finanziaria per l'Italia e altre FIU</p> <p>[...]</p>

FIU.NET e si avvale di tecnologie adeguate a consentire l'incrocio anonimo dei dati inerenti le informazioni oggetto di scambio tra essa e le altre FIU.

2. La UIF utilizza le informazioni ottenute dalle altre FIU per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 e per le finalità per cui le predette informazioni sono state fornite. Tali informazioni possono essere utilizzate per finalità ulteriori o trasmesse dalla UIF alle autorità nazionali competenti previo consenso della FIU dello Stato che ha fornito le informazioni e nel rispetto degli eventuali limiti o condizioni posti dalla medesima FIU. La UIF può fornire il predetto consenso alla FIU cui ha fornito le informazioni e può rifiutarlo qualora, in base alle evidenze disponibili, possa pregiudicare lo svolgimento di indagini o si ponga in contrasto con norme costituzionali o con i principi fondamentali dell'ordinamento nazionale. Tali eccezioni sono specificate in modo da evitare abusi o limitazioni non consentite alla comunicazione delle predette informazioni.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, la UIF può stipulare protocolli di intesa con le FIU e avvalersi di tutti i poteri di cui, secondo l'ordinamento vigente, dispone in qualità di Unità di informazione finanziaria per l'Italia. Al di fuori dei casi di cui al presente articolo, restano

Il nuovo comma 2, nel trattare l'argomento del necessario consenso della FIU che ha generato le informazioni a destinarle ad altre Autorità, limita il novero di queste ultime alle "autorità nazionali competenti". Tale previsione può prestarsi a interpretazioni restrittive andrebbe perciò riformulata utilizzando il termine più generale "altre autorità"; tale modifica attuerebbe quanto disposto dall'articolo 55, par. 1, della direttiva anticiclaggio, il quale prevede che le informazioni provenienti da FIU – previo consenso – debbano essere inoltrate da parte della FIU ricevente "ad altre autorità, agenzie o servizi". Questa disposizione europea – in linea con le Raccomandazioni del GAFI – risponde al generale principio secondo cui le FIU devono essere in condizione di collaborare ampiamente con tutte le Autorità coinvolte nell'attività di prevenzione e, sul piano internazionale, corrispondendo anche alle eventuali indicazioni di utilizzo ricevute dalla FIU che ha fornito l'informazione⁸.

2. La UIF utilizza le informazioni ottenute dalle altre FIU per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 e per le finalità per cui le predette informazioni sono state fornite. Tali informazioni possono essere utilizzate per finalità ulteriori o trasmesse dalla UIF alle autorità nazionali competenti ad altre autorità previo consenso della FIU dello Stato che ha fornito le informazioni e nel rispetto degli eventuali limiti o condizioni posti dalla medesima FIU. La UIF può fornire il predetto consenso alla FIU cui ha fornito le informazioni e può rifiutarlo qualora, in base alle evidenze disponibili, possa pregiudicare lo svolgimento di indagini o si ponga in contrasto con norme costituzionali o con i principi fondamentali dell'ordinamento nazionale. Tali eccezioni sono specificate in modo da evitare abusi o limitazioni non consentite alla comunicazione delle predette informazioni.

[...]

⁸ Ad esempio, ha rilievo la prassi secondo cui le informative estere, in relazione a richieste della FIU controparte, vengono trasmesse dalla UIF, oltre che al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e alla Direzione Investigativa Antimafia, anche alla Polizia Postale con riguardo a operazioni finanziarie potenzialmente connesse a casi di pedopornografia nonché al Raggruppamento Operativo Speciale (ROS) dei Carabinieri nei casi riguardanti il terrorismo; entrambe le cennate forze di polizia non rientrerebbero nel novero delle "autorità nazionali competenti".


applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

4. La UIF partecipa con le FIU degli Stati membri ad analisi congiunte dei casi di carattere transfrontaliero e trasmette alle medesime FIU le informazioni su segnalazioni di operazioni sospette che riguardano tali Stati, individuate tenendo conto degli indirizzi formulati dalla Piattaforma delle FIU dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 51 della Direttiva. La UIF, previa autorizzazione delle FIU estere, ove necessaria, trasmette i dati e i risultati di tali analisi alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e alla Direzione investigativa antimafia, per l'esercizio delle rispettive attribuzioni, con le modalità e nei termini stabiliti dai protocolli di cui all'articolo 13, comma 2.


5. Le differenti definizioni di fattispecie penali vigenti negli ordinamenti degli Stati membri non ostacolano la cooperazione e lo scambio di informazioni tra la UIF e le FIU.




COMMISSIONI CONGIUNTE - AUDIZIONE DEL DIRETTORE DELL'UIF



Andamento delle SOS dal 1997 al 2018 (quantità)



Segnalazioni ricevute nel 2018: soggetti segnalanti



(*) Elaborazione riferita a SOS appartenenti alla categoria «Riciclaggio» e «Riciclaggio - Voluntary Disclosure»



COMMISSIONI CONGIUNTE - AUDIZIONE DEL DIRETTORE DELL'UIF

